



COMUNE DI BRIGA NOVARESE

POLIZIA LOCALE

Regione Prato delle Gere n°1
Tel. 0322/955731 – Fax 0322/913690
info@comune.briga-novarese.no.it



Prot. 1847/14 del 23/04/2014.
Ordinanza n° 9 del 24 Aprile 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la chiesa di S. Colombano, importante sito storico, è posta sulla collina che sovrasta l'abitato di Briga Novarese in zona boschiva raggiungibile percorrendo una strada in parte pavimentata ed in parte sterrata;

Considerato che il sito della chiesa di S. Colombano è perimetrato da un anello di strada sterrata che ai lati non presenta barriere di protezione e che la strada risulta essere di dimensioni ridotte adatte ad una percorrenza limitata di veicoli;

Valutato che la zona è meta di nuclei familiari che frequentano la collina per svariati motivi;

Considerato inoltre che per preservare l'antica strada si rende necessario intervenire sulla viabilità ordinaria limitando l'accesso e la percorrenza della stessa;

Sentite le indicazioni fornite dalla Giunta Comunale nella seduta del 14 Aprile 2014, nella quale si dava mandato all'istituzione di un'area pedonale delimitata dalla strada che perimetra la chiesa di S. Colombano;

Visto il Decreto del Sindaco di Briga Novarese di nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi, attribuendo allo stesso i compiti di cui al comma 3 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000

Tenuto conto che l'art. 7 del D.Lgs. n. 285/1992, prevede al comma 1 lettera b), che nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;

Visto che in attuazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 285/1992 e della successiva Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24.6.1995, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 09 aprile 2001, ha approvato il PUT e il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU);

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, a tutela del patrimonio artistico e naturale disciplinare dal punto di vista della circolazione stradale, in conformità alle disposizioni vigenti, le aree di transito adiacenti la chiesa di S. Colombano limitando l'accesso al traffico veicolare istituendo una area pedonale con alcune deroghe debitamente motivate;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

che a far data dal 01/05/2014 nell'area delimitata dalla strada che perimetra la chiesa di S. Colombano è istituita un'area pedonale interdetta alla circolazione veicolare a tutela del patrimonio artistico e naturale .

DISPONE

In conseguenza di quanto sopra ordinato,

1. che le presenti limitazioni non si applichino ai veicoli di polizia, di soccorso, a quelli su cui è esposto il contrassegno invalidi ed a quanti che per motivate esigenze debbano recarsi alla chiesa di S. Colombano previa autorizzazione del competente ufficio di Polizia Locale;
2. Che l'Ufficio Tecnico Comunale apponga la necessaria segnaletica verticale obbligatoria per la regolamentazione di quanto sopra esposto, in conformità al disposto del vigente Codice della strada, atta a garantire fluidità e sicurezza alla circolazione stradale;
3. Che i trasgressori della presente ordinanza siano sanzionati ai sensi dell'art. 7 del C.d.S.

A V V E R T E

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e i funzionari e gli agenti a cui spetta ai sensi dell'art. 12 del D.L. del 30.04.1992 n°285, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati per l'esecuzione della stessa.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei Lavori Pubblici, da presentarsi entro 60 gg. con le modalità previste dall'art.74 del D.P.R. 495/92. Entro il predetto termine, potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte per incompetenza, eccesso di potere o per violazioni di legge.



Il Responsabile del Servizio
(Dott. Alberto Fornara)